

REPUBBLICA ITALIANA N°167/2015
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL VENETO
IL GIUDICE UNICO PER LE PENSIONI

dott.ssa Giuseppina Mignemi ha pronunciato la seguente

SENTENZA N°

nel giudizio iscritto al n. **30002/PM** del registro di segreteria, sul ricorso presentato

ad istanza di

MARTELLOZZO Lino, nato a Santa Giustina in Colle, il 20.1.1935 e residente a Padova, Via F. Bettini n. 37;

VISTI il R.D. 13 agosto 1933, n. 1038; il D.L. 15 novembre 1993, n. 453, convertito dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19; la legge 14 gennaio 1994, n. 20; la legge 21 luglio 2000, n. 205;

VISTI il ricorso e gli altri atti e documenti di causa;

FATTO e DIRITTO

Con atto depositato in data 3.7.2015, Martellozzo Lino, dipendente del Comune di Padova, in pensione dal 3.1.1994, con nota indirizzata alla Segreteria Sezionale Regionale della Corte dei Conti di Venezia, rappresentava che: *“Il sottoscritto (...) Si rivolge a Lei Sig. Presidente della Corte dei Conti di Venezia per un Suo interessamento presso le competenti autorità .-*

Durante il servizio militare, nel 1957, in servizio istituzionale, mi ammalai, venni ricoverato presso il Dipartimento di Medicina Legale dell'Ospedale Militare di Padova, dimesso, posto in convalescenza, venni riformato, mi fu riconosciuta l'Invalidità in servizio e per causa di servizio. Mi fu assegnata la pensione di 6^a categoria con assegni di cura a vita .-

Nel 2010 il Ministero della Difesa con proprio Decreto fui promosso nel Ruolo d'Onore di sott'Ufficiali dell'Arma Aeronautica a decorrere dal 1992 con il grado di Sergente e dal 1997 con il grado di Sergente Maggiore .-

In data 13 aprile 2014, per aggravamento, sottoposto ad accertamenti sanitari presso il Dipartimento di Medicina Legale dell'Ospedale Militare di Padova, riconosciuto aggravato, la pensione dalla 6^a categoria, elevata alla 2^a categoria: con assegni di cura. Assegni di cura in godimento, non hanno avuto alcuna rivalutazione monetaria. In attesa di notizie, Voglia gradire i più sinceri saluti ed auguri.”.

Il ricorso non veniva notificato a nessuna amministrazione.

All'udienza del 10.11.2015, la causa veniva posta in decisione.

Come è noto, nel processo pensionistico che si svolge innanzi alla Corte dei Conti, venuto meno, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 6, n. 6, del D.L. 15.11.1993, n. 453, convertito con modificazioni nella legge 14.1.1994, n. 19, l'intervento del Procuratore

Generale, che con la sua presenza garantisce l'effettività del contraddittorio nei confronti dell'Amministrazione interessata, è sorto il problema di assicurare la regolarità del medesimo, nell'ottica della tutela del diritto alla difesa, per la cui piena attuazione è necessario che il convenuto, ai sensi dell'art. 163 c.p.c., venga posto in condizione di conoscere esattamente, in tutti i suoi elementi costitutivi, il contenuto della domanda fatta valere nei suoi confronti.

La giurisprudenza ha, infatti, concordemente ritenuto applicabile al giudizio pensionistico, in virtù del richiamo operato dall'art. 26 R.D. 1038/1933, l'art. 101 c.p.c., che vieta al giudice di statuire su alcuna domanda, se la parte contro la quale è stata proposta non è stata regolarmente citata.

Ed infatti, "*L'atto introduttivo del giudizio pensionistico conserva la forma del ricorso, ma ha il contenuto della citazione sicché ad esso è applicabile l'art. 163 c.p.c. con la conseguenza che la mancata notifica dell'atto introduttivo alle parti interessate rende il ricorso inammissibile, non potendo il giudice disporre la remissione in termini.*". (Corte dei Conti, Sezioni Riunite 9 luglio 2001, n. 6/QM).

Vertendosi in ipotesi di omessa notificazione e, pertanto, di inesistenza e non di nullità della notificazione stessa, deve escludersi, poi, che sia applicabile, per analogia, nella specie, l'art. 291 c.p.c., che prevede che il giudice, quando rilevi la nullità della notificazione dell'atto introduttivo, debba fissare un termine perentorio per la rinnovazione della notificazione (Cass. civ. Sez. II, 5 ottobre 2009, n. 21244; Cass. civ. Sez. lavoro, 29 luglio 2009, n. 17656).

La citata disposizione normativa ha, invero, riguardo all'ipotesi della nullità della notificazione e non è, pertanto, suscettibile di applicazione quando, come nella specie, la notificazione non vi sia stata. (Corte dei Conti, Sez. Veneto, sent. n. 72 del 12.5.2015; Sez. Giur. Puglia sent. n. 165 del 19.1.2012, sent. n. 742 del 9.11.2010 e sent. n. 859 del 30.12.2010).

In ipotesi di omessa notificazione e, pertanto, di inesistenza e non di nullità della notificazione stessa, deve poi anche escludersi che al relativo vizio sia applicabile il regime del rilievo e della sanatoria delle nullità di cui agli artt. 156 e segg. c.p.c., sicché deve ritenersi che il vizio sia rilevabile *ex officio* e non sia suscettibile di sanatoria.

In conformità al consolidato indirizzo giurisprudenziale della Corte dei Conti (*ex plurimis*: Corte dei Conti, Sez. Giur. Campania n. 683 del 20.4.2010; Corte dei Conti, Sez. Giur. Sicilia n. 722 del 2010) va, pertanto, dichiarata l'inammissibilità del ricorso in epigrafe, per mancata notifica alla Amministrazione controinteressata.

Poiché l'Amministrazione non si è costituita, non vi è luogo a pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

La Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale Regionale per il Veneto, in composizione monocratica con funzioni di Giudice Unico per le Pensioni, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso.

Nulla per le spese.

Così deciso in Venezia, il 10.11.2015 .

IL GIUDICE

F.to Dott.ssa Giuseppina Mignemi

Depositato in Segreteria il 10/11/2015

Il Funzionario Preposto

F.to Nadia Tonolo

www.salvisjuribus.it